

N. 283401 del Repertorio

N. 32330 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di
agosto, alle ore diciotto,

In Catania e nel mio studio,

- 5 agosto 2019 h. 18.00 -

Innanzitutto me Giuseppe Boscarino, Notaio in Catania con studio
in Corso Italia 104, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Catania e Caltagirone,

Registrato a Catania

il 4 Settembre 2019

al n° 8537

E' PRESENTE

Bonaccorso Luca, nato a Catania il tre agosto
millenovecentosettantasette, che al presente atto interviene
nella qualità di Governatore della "FRATERNITA DI
MISERICORDIA CATANIA", con sede in Catania, Via Etnea n.595,
ove il medesimo è domiciliato per la carica,
(C.F.93012800871),

Dell'identità personale del suddetto comparso io Notaio
sono certo.

Il medesimo, in tale qualità, mi richiede di assistere, onde
redigerne verbale, all'Assemblea della suddetta Associazione,
indetta per oggi, in questo luogo, alle ore 18,00 - per
discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adempimenti per l'adeguamento dello Statuto ai sensi del

D.lgs.117/2017;

2. Presentazione della proposta di modifica dello Statuto;
3. Presentazione e discussione degli emendamenti relativi alle modifiche statutarie;
4. votazione dello Statuto;
5. Delibera transitoria;
6. Lettura ed approvazione verbale.



Assume la presidenza dell'Assemblea il componente Bonaccorso Luca, nella sua qualità di Governatore dell'Associazione; il medesimo constata e dà atto che:

- sono presenti, in proprio o come da deleghe, che rimarranno depositate agli atti dell'Associazione, numero ventidue Confratelli effettivi su un totale di trentadue, come da "Foglio delle presenze" che rimarrà depositato agli atti dell'Associazione;

- dei sette componenti del Magistrato sono presenti, oltre ad esso Governatore, i Confratelli Sgarlata Massimiliano (Vice - Presidente), Perlito Valentina (Segretario), Parisi Maria Luisa (Amministratore), Mirabella Antonino (Consigliere) e Pulvirenti Lucia (Consigliere), mentre è assente il Confratello Consoli Salvatore (Consigliere), il quale non ha fornito alcuna giustificazione in ordine alla sua assenza.

Il componente dichiara pertanto validamente costituita l'Assemblea ai sensi del vigente Statuto Sociale e dell'art.101, comma 2°, del D.Lgs.117/2017, e dà inizio alla

discussione.

Passando alla trattazione congiunta degli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente:

- espone all'Assemblea tutte le modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione ai sensi del D.Lgs.117/2017 (*Codice del Terzo Settore*);

- dà lettura dello Statuto, composto da cinquantuno articoli, integrato con tali modifiche.

Fà altresì presente l'opportunità che, nella fase transitoria di applicazione del nuovo Statuto, gli Organi attualmente in carica rimangano tali sino alla naturale scadenza del Magistrato, quindi fino al 4 dicembre 2021, eccezion fatta per quegli Organi che hanno mutato composizione e funzione.

L'Assemblea, dopo esauriente discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, approva con il voto favorevole di tutti i Confratelli presenti in proprio o per delega le proposte dello stesso, e pertanto

D E L I B E R A

- di approvare le modifiche statutarie proposte dal Presidente per l'adeguamento dello Statuto medesimo al D.Lgs.117/2017 (*Codice del Terzo settore*);

- di approvare lo Statuto Sociale nel testo letto dal Presidente;

- di confermare, nella fase transitoria di applicazione del nuovo Statuto, gli Organi attualmente in carica sino alla

naturale scadenza del Magistrato, quindi fino al 4 dicembre 2021, eccezion fatta per quegli Organi che hanno mutato composizione e funzione.

A questo punto il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto, che al presente atto si allega sotto la lettera "A", previa lettura da me Notaio datane, in Assemblea, al comparente.

Null'altro essendovi da deliberare, nessuno avendo chiesto la parola, l'Assemblea viene chiusa alle ore diciotto e cinquanta minuti primi.

Le spese del presente atto, successive e consequenziali, come per Legge.

Il presente verbale, avendo lo scopo di adeguare lo Statuto dell'Associazione alla normativa di Legge sul "Terzo Settore", è esente dalla Imposta di Registro e dall'Imposta di Bollo ai sensi dell'art.82, commi 3^a e 4^a, del D.Lgs.117/2017.

Richiesto

io Notaio ho redatto il presente verbale, scritto a mia cura da persona di mia fiducia ed in poca parte di mio pugno su di un foglio per pagine quattro sin qui e da me letto, unitamente all'allegato, al comparente, che interpellato lo approva e lo sottoscrive alle ore diciotto e cinquantacinque minuti primi.

F.to: Luca Bonaccorso n.q.; Giuseppe Boscarino Notaio.

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
"FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CATANIA"

PREMESSA

Il movimento caritativo delle Misericordie, nato dalla Compagnia di S.Maria che "ebbe cominciamento per lo padre messer santo Pietro martire l'anno 1244 nella vigilia dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a di 14 agosto" (Bibl. Naz. Firenze, fondo Magliabecchiano, XXXVII, 300, C, 127), intende far proprio il messaggio che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II consegnò alle Misericordie nell'udienza del 14 giugno 1986 che segnò un nuovo corso storico delle Misericordie italiane alla vigilia del terzo millennio; corso storico che le vede "Fautrici della civiltà dell'amore e testimoni infaticabili della cultura della carità".

La Fraternita di Misericordia di Catania, si è costituita il 25 maggio 1984 in Catania per volere dei soci fondatori.

Il 10 marzo 1996 viene effettuata una prima modifica dello Statuto; un'ulteriore modifica il giorno 19 ottobre dell'anno 1998 ha permesso di poter conservare l'iscrizione della Fraternita al Registro Regionale delle Organizzazioni del Volontariato.

CAPO - 1

Norme generali

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita in Catania l'Associazione Ente del Terzo

Allegato "A"
ad atto in deb
5-8-2019
REP. 32330

Settore denominata "FRATERNITA DI MISERICORDIA DI CATANIA ODV" di seguito Misericordia di Catania ai sensi dell'art.4, comma 1°, Del D.lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, con sede in Catania, Diocesi di Catania.

Articolo 2 - Principi ispiratori



La Misericordia di Catania è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio Vaticano.

L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 - Elementi giuridici

La Misericordia di Catania è costituita agli effetti giuridici come un Ente del Terzo Settore iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e canoni 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico.

Articolo 4 - Finalità

Scopo della Misericordia di Catania è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

La Misericordia di Catania potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, la Misericordia di Catania può svolgere in via esclusiva o prevalente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale le seguenti attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore";
- b) gli interventi e le prestazioni sanitarie, tra le quali il

soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità;

c) gli interventi, i servizi e le prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione;

d) la donazione di organi;

e) l'attività nei diversi settori della Protezione Civile nonché gli interventi e i servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

f) iniziative di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, nonché l'attività di informazione e culturali di interesse sociale con finalità educative anche nell'ambito della formazione continua e congressuale in ambito sanitario(BCM);

g) iniziative di formazione universitaria, post universitaria e di ricerca scientifica e di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nonché di formazione anche extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative e sportive di interesse sociale, incluse le attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione;
- i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- j) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- k) protezione dell'infanzia abbandonata;
- l) alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- n) iniziative di agricoltura sociale;
- o) erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza;
- p) tutela, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico

e culturale e del paesaggio, nonché la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata;

g) iniziative di cooperazione allo sviluppo nonché attività nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata nonché promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

i) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato e consentita dalla Legge.

La Misericordia di Catania può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla norma di settore.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Magistrato.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

La Misericordia di Catania può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, tenendo conto dell'insieme delle risorse volontarie e gratuite impiegate in tale attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nell'attività di interesse generale, siano svolte secondo i criteri e nei limiti stabiliti a livello normativi e regolamentare.

A questo fine, la Misericordia di Catania può, tra le altre attività, effettuare:

- a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero della Misericordia di Catania od in altri cimiteri secondo richiesta;
- b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di Enti e società, nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri Enti purché risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;
- c) ogni altra attività diversa stabilita dal Magistrato.

Articolo 5 - Attività di formazione

La Misericordia di Catania provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione

teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee guida indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dalle normative vigenti della Regione Sicilia.

Articolo 6 - Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Misericordia di Catania potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sentito il Comitato Provinciale delle Misericordie della Provincia di Catania. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Misericordia di Catania.

Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Misericordia di Catania mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 - Stemma

Lo stemma della Misericordia di Catania ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche.

Articolo 9 - Veste

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro.

Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale

La Misericordia di Catania è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della Misericordia di Catania, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della

Misericordia di Catania la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Misericordia di Catania potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione.

Del pari, in seno alla Misericordia di Catania, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione.

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Misericordia di Catania non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

La Misericordia di Catania aderisce alla Federazione delle Misericordie della Sicilia, se costituita, rispettando lo statuto e le direttive emanate dai suoi organi.

La Misericordia di Catania aderisce al Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania rispettandone lo statuto e le direttive emanate dai suoi organi.

Articolo 12 - Entrate e assenza scopo di lucro

La Misericordia di Catania trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

- a) quote e contributi degli iscritti;

- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

- 1) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;
- 2) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;
- 3) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Misericordia di Catania ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo

sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

Articolo 13 - Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività.

E' fatto espresso divieto per i Confratelli di accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene ne renda merito".

Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Misericordia di Catania iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La Misericordia di Catania rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti; a tal fine la

Misericordia di Catania, ai sensi delle vigenti norme di legge in materia adotterà un apposito regolamento disciplinante la materia.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Misericordia di Catania di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Misericordia di Catania non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Misericordia di Catania può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 - Gruppi operativi

La Misericordia di Catania può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

La Misericordia di Catania promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme" - acronimo di "Giovani delle Misericordie"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in

accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO - II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA MISERICORDIA DI CATANIA E

CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 - Iscrizione

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Misericordia di Catania.

Questi si suddividono in due categorie:

- a) Confratelli effettivi;
- b) Confratelli Sostenitori;

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore.

Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro sessanta (60) giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma

dell'articolo 11, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia.

Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Misericordia di Catania.

Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze dei diritti acquisiti in altra Misericordia.

La Misericordia di Catania non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Misericordia di Catania, previo accordo con il segretario, a partire dal trentesimo giorno successivo della richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione, fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna, nei limiti di Legge a non divulgarla.

Articolo 16 - Qualifiche dei Confratelli

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli Effettivi.

Gli aspiranti Confratelli devono compiere un periodo di aspirantato della durata di un anno al termine del quale passano alla categoria dei Confratelli Effettivi.

Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato.

Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Misericordia di Catania.

Costituiscono il corpo funzionale della Misericordia di Catania stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto attivo, ed acquisiscono diritto di elezione dopo due anni di permanenza nella categoria.

L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età.

La Misericordia di Catania può prevedere la figura del Simpatizzante non socio che contribuisce al sostentamento della Misericordia di Catania senza alcun vincolo associativo, non partecipando agli organi sociali della stessa.

Articolo 17 - Confratelli sostenitori

I sostenitori sono persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti pubblici e privati che sostengono e facilitano le iniziative della Misericordia mediante il pagamento di un contributo annuale su base volontaria.

Le domande di ammissione dei sostenitori devono essere presentate al Governatore. L'esame delle domande è demandato al Magistrato, che si deve esprimere nella prima riunione utile; in ogni modo deve comunicare all'interessato l'accoglimento o l'eventuale rigetto motivato.

L'accettazione del rinnovo deve essere confermata ogni anno dal Magistrato.

I sostenitori:

- a) non sono soci della Misericordia di Catania e quindi non possono essere eletti in nessun organo della Misericordia, né ricoprire cariche o incarichi, né hanno diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) non devono avvalersi della loro qualifica per propaganda elettorale o dei partiti a qualsiasi livello;
- c) hanno comportamenti, morali, statuti e regolamenti, oggetti sociali non contrari ai principi della Misericordia e al presente Statuto.

Articolo 18 - Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Misericordia di Catania occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta

integra anche sotto il profilo della normativa penale, salvo recupero e ritorno alla conformità con i principi ispiratori del movimento delle Misericordie.

I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Misericordia di Catania e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato. La quota e contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI EFFETTIVI

Articolo 19 - Doveri dei confratelli effettivi

Gli iscritti alla Misericordia di Catania devono:

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Misericordia di Catania;
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile;
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione;
- e) collaborare alle iniziative della Misericordia di Catania e partecipare alle riunioni;
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e dalle sue articolazioni territoriali;

g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 20 - Provvedimenti disciplinari

I Confratelli effettivi sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro quindici giorni al Magistrato le proprie giustificazioni:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione a tempo determinato;
- c) decadenza;
- d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro quindici giorni dalla comunicazione, al Collegio Prohivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo entro cinque giorni.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 21.

Articolo 21 - Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Misericordia di Catania si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.

Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinunzia a mantenere il suo diritto di Confratello effettivo.

Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Misericordia di Catania di cui all'art. 18. Inoltre l'Iscritto decade qualora, nonostante il richiamo (l'ammonizione scritta) e/o la sospensione a tempo determinato, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18.

Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto alla Misericordia di Catania.

La perdita della qualità di socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso la Misericordia di Catania.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Magistrato all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'interessato, per raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione "fax" o telematico, purché risulti provata la data di invio, da parte del Magistrato, con invito a presentare entro quindici giorni le proprie giustificazioni.

L'Assemblea delibera sui provvedimenti di decadenza o di esclusione a scrutinio segreto.

Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte

dell'interessato, al Governatore, con le modalità di cui all'art. 15, e sulla quale il Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza.

L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del provvedimento di decadenza.

CAPO IV

ORGANI DELLA MISERICORDIA DI CATANIA

Articolo 22 - Gli organi

Sono organi della Misericordia di Catania:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Magistrato;
- c) Il Governatore;
- d) Il Collegio Probivirale;
- e) Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo.

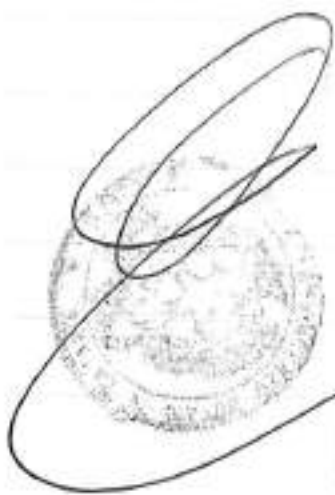
L'ASSEMBLEA

Articolo 23 - Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli Effettivi ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo 24 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il



mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici, nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici della Fraternità almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare.

La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purché almeno un'ora dopo.

I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'Associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a dieci giorni consecutivi.

Articolo 25 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;

b) quando il Collegio dei Proibiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;

c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia o dalle sue articolazioni territoriali per problemi inerenti la Misericordia di Catania o per iniziative di carattere generale;

d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c), il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui dell'art. 24.

Articolo 26 - Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, purché tale numero sia almeno il doppio dei componenti del Magistrato.

In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 27 - Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti

espressi dai presenti.

Gli astenuti non si computano fra i votanti.

I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto.

I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.

Per le proposte di riforma dello statuto da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 44.

Articolo 28 - Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Misericordia di Catania svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;
- d) nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato

della revisione legale dei conti quando ricorrono i casi previsti dalla Legge;

e) deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;

f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.45;

g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;

h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

IL MAGISTRATO

Articolo 29 - Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Misericordia di Catania, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

a) provvede all'amministrazione della Misericordia di Catania ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni

immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonché stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto;

b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita della Misericordia di Catania;

c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria.

L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 34;

d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;

f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

g) predispone il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 23, 24 e 25 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

j) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei nuovi aspiranti Confratelli ed esprime entro un anno motivata delibera di diniego alla loro definitiva adesione;

k) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

l) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;

m) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli,

n) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con

esperti al di fuori degli iscritti alla Misericordia di Catania, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

o) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Misericordia di Catania;

p) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Misericordia di Catania a seconda della categoria di appartenenza;

q) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

r) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Misericordia di Catania;

s) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari;

t) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Misericordia di

Catania.

Articolo 30 - Composizione

Il Magistrato è composto da almeno sette Confratelli eletti dall'Assemblea purché dispari.

Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno due anni dalla data di iscrizione alla Misericordia di Catania e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Misericordia di Catania.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Misericordia di Catania, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 31 - Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato.

Il Magistrato può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia o dalle articolazioni territoriali e dal Presidente del Collegio dei Probiviri con richieste scritte e motivate.



L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri.

Per il suo carattere di organo di governo il Magistrato può essere convocato anche per le vie brevi in caso di necessità ed urgenza senza limitazioni di tempo.

Il Magistrato delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore.

Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese.

Articolo 32 - Il Governatore

Il Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

E' il capo della Misericordia di Catania, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta la Misericordia di Catania

all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee.

In particolare il Governatore:

a) vigila per la tutela delle ragioni degli interessi e delle prerogative della Misericordia di Catania e veglia sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;

b) indice le riunioni di Magistrato e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza;

c) attua le deliberazioni del Magistrato;

d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali;

e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili;

f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli l'interessamento della Confederazione stessa;

g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, anche di carattere giudiziario, previa comunicazione per le vie brevi al Magistrato; in caso di parere positivo il provvedimento verrà ratificato nella prima riunione utile successiva al provvedimento, dello stesso

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi

livello.

Articolo 33 - Il Vice Governatore

Il Vice Governatore è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni.

Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. A tutti gli effetti, assume la rappresentanza legale ed esercita le funzioni stabilite per il Governatore in caso di assenza o impedimento.

Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Magistrato riterrà opportuno affidargli.

Articolo 34 - Il Segretario

Il Segretario è eletto dal Magistrato nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. Redige i verbali del Magistrato e dell'Assemblea.

È consegnatario dei documenti e dell'archivio della Misericordia di Catania; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art.32.

Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente.

In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Magistrato anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il

segretario partecipa ai lavori del Magistrato senza diritto di voto.

Articolo 35 - L'Amministratore

L'Amministratore, in collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività della Misericordia di Catania firmando i relativi documenti.

Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Magistrato.

Ha la responsabilità della gestione amministrativa ed in particolare della tenuta delle scritture contabili, della custodia dei titoli, della concessione dei beni immobili e/o mobili di competenza della Misericordia di Catania, dei movimenti di cassa e bancari.

Registra la propria firma sui conti correnti bancari, postali, ecc. intestati alla Misericordia in aggiunta a quella del Governatore

Articolo 36 - Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili.

Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa

durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati.

I componenti gli organi della Misericordia di Catania che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti.

Articolo 37 - Il Collegio Probivirale

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione alla Misericordia di Catania.

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 30, commi 2° e 3°.

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qual volta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento della Misericordia di Catania.

In particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo della Misericordia di Catania;
- b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello statuto e dei regolamenti, sentito il parere della

Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia;

c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Magistrato nei confronti di quest'ultimi;

d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Magistrato della Misericordia di Catania;

e) sostituisce l'opera del Magistrato qualora quest'ultimo sia dimissionario in toto o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 46, commi 1^a e 2^a.

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti, e delibera a maggioranza, stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio.

Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa.

Esso tiene il libro delle proprie adunanze.

Articolo 38 - Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo

La Misericordia di Catania elegge al non superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre parametri previsti

dall'art.30 del D.Lgs 117 del 3 agosto 2017 un Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra i Confratelli.

Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 30, commi 2° e 3°, dello statuto. Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Qualora ritenuto opportuno dall'assemblea, il Collegio potrà essere affiancato da figura professionale iscritta nell'albo dei Revisori legali dei conti nominata dall'Assemblea stessa.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente eletti nel Magistrato né nel Collegio dei Proviviri.

Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Magistrato.

Il Collegio delibera validamente con la presenza di due componenti.

I componenti il Magistrato ed il Collegio dei Sindaci Revisori nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e finanziario non hanno diritto di voto.

Quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei

parametri previsti dal sopra citato art.30 del D. Lgs. 117/2017, la Misericordia di Catania nomina, per mezzo di delibera assembleare, un Organo di controllo, anche monocratico, a cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'art 30, comma 6°, del D.Lgs. del 3 agosto 2017 n.117.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Al momento di inizio operatività dell'Organo di controllo, il Collegio dei Revisori dei Conti cessa la propria attività.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Esso tiene anche il libro delle proprie adunanze.

L'Organo di controllo svolge anche funzione di revisione legale dei conti al superamento per due esercizi consecutivi di due dei tre limiti di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 117 del 3 agosto 2017.

L'organo di controllo, qualora gli sia attribuita anche la funzione di revisione legale, deve essere composto da persone fisiche iscritte nell'apposito registro.

Articolo 39 - Il Correttore

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Magistrato.



Rappresenta l'Autorità religiosa all'interno della Misericordia di Catania per le materie spirituali, religiose o di culto. Collabora per l'osservanza dello spirito religioso della Misericordia di Catania e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di corsi di formazione per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

Tiene la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose.

Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea con diritto di voto, partecipa anche alle riunioni del Magistrato con diritto voto sulle questioni di carattere morale e l'organizzazione delle attività di carattere celebrativo come ricorrenze, anniversari, e similari.

Articolo 40 - La Commissione elettorale

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio.

È composta da un numero tra tre e cinque membri scelti fra i confratelli ed ha il compito di:

a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario;

b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Magistrato, contenente un numero minimo da 14 a 22 Confratelli in proporzione al numero degli eleggibili;

c) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiuiri di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti;

d) redigere la lista di 5 Confratelli per l'elezione del Collegio dei sindaci revisori di cui i primi 3 verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti.

Le liste devono riportare il nome del Confratello.

Gli iscritti potranno presentare alla Commissione Elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà.

In mancanza del numero minimo di candidati entro i termini stabiliti dalla stessa commissione, tutti gli aventi diritto sono candidati automaticamente.

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le alleggerà all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente che dovrà essere convocata almeno 30 giorni prima della data fissata.

e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il

titolo di partecipazione all'assemblea;

f) accerta la regolarità delle deleghe;

g) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse.

Articolo 41 - Modalità di elezione degli organi

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti ed ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza per Confratelli non compresi nelle citate liste.

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio dei Proviviri; due voti per il Collegio dei Revisori dei conti ed un numero di preferenze pari al ¼ degli eleggibili per il Magistrato, arrotondando all'unità più prossima.

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione alla Misericordia di Catania. In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio.

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo, saranno dichiarate nulle.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede sociale l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro sette giorni e ne presiede la

riunione.

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere depositati nel termine perentorio di tre giorni dall'affissione.

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi.

Articolo 42 - Composizione della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale per le funzioni cui sono chiamati a rispondere non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi della Misericordia di Catania, né essere votati fuori lista.

Le schede contenenti voti per i componenti delle Commissioni di cui al precedente comma saranno annullate.

Articolo 43 - Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche elettive sono gratuite perché assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del che è alla base dello spirito della Misericordia di Catania.

I Confratelli eletti alle cariche sociali in virtù del ruolo da loro ricoperto, dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello

spirito di servizio per il quale accettano la carica.

Le incompatibilità di cui all'articolo 30, comma secondo, si estendono anche tra le figure di Governatore, Presidente del Collegio dei Proviviri e Presidente dei Sindaci Revisori.

Articolo 44 - Riforma dello statuto

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Magistrato secondo la norma di cui all'art. 29 punto m), è presentata al Magistrato, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore a due terzi (2/3) dei Confratelli effettivi.

La mozione è esaminata dal Magistrato e dal Collegio dei Proviviri in riunione congiunta e trasmessa alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere.

Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione dell'ordine del giorno e del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti. L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 24 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede sociale per lo stesso periodo di convocazione.

L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione

nazionale delle Misericordie d'Italia.

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di almeno la metà dei presenti all'Assemblea ed il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia della Misericordia di Catania e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa.

Articolo 45 - Regolamento generale

L'Assemblea approva, a completamento delle norme del presente statuto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, il Regolamento Generale, ivi incluso il Regolamento dei lavori assembleari se ritenuto necessario dall'Assemblea, i cui articoli potranno essere riformati sempre con le modalità di cui sopra dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Il Magistrato provvede a redigere le "Norme di attuazione del Regolamento Generale" riformabili con provvedimento dello stesso Magistrato.

Articolo 46 - Mancato funzionamento della Misericordia di Catania

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento della



Misericordia di Catania e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti di cui all'art. 37 comma e), il Governatore della Misericordia di Catania segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi.

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio dei Proviviri, dal Vice Governatore o da almeno un decimo dei Confratelli.

La Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, sentito il Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania, accertate le condizioni di anormalità ed esperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario Straordinario che provvede al compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali.

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed il Comitato Provinciale delle Misericordie di

Catania anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti.

Articolo 47 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione.

Articolo 48 - Scioglimento della Misericordia di Catania

La Misericordia di Catania non potrà essere sciolta per delibera Assembleare ordinaria se non si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento e fino a quando non rimanga un numero di Confratelli effettivi tale da svolgere anche in parte le opere di carità e di assistenza.

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art.46.

Per la delibera di scioglimento occorre l'osservanza di tutte le speciali modalità di convocazione, di presenza di Confratelli e della speciale maggioranza di cui all'art. 21.

3 comma, del codice civile (tre quarti degli associati).

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonché per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà della Misericordia di Catania.

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti alla Misericordia di Catania.

Articolo 49 - Devoluzione del patrimonio

A seguito dello scioglimento, i beni residui della Misericordia di Catania sono devoluti per mezzo di delibera assembleare, o qualora questa sia deserta per mezzo di decreto del Commissario, al Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania prioritariamente o a Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

L'Assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia sentito il Comitato Provinciale delle Misericordie di Catania; Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, del codice civile.

Articolo 50 - Riconoscimento della personalità giuridica

Al fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'autorità amministrativa, il Governatore della Misericordia di Catania è autorizzato ad apportare al presente statuto, sentita la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ed ottenuto il relativo assenso, le modifiche che si rendessero indispensabili, salvaguardando i principi ispiratori della Misericordia di Catania.

Articolo 51 - Norma di rinvio

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le norme del codice civile integrate, in quanto non contrastanti, con le disposizioni della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia.

F.to: Luca Bonaccorso n.g.; Giuseppe Boscarino Notaio.

